

TI_GERICHTE 12.2006.3 vom 8. Januar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.3

FR: TI_GERICHTE 12.2006.3 du 8 janvier 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2006.3 del 8 gennaio 2007

Regeste

lavoro - mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Erwägungen

E. 8

Il Segretario assessore ha calcolato in fr. 1'612.– il salario che la AP 1 deve corrispondere a AO 1 per la seconda quindicina del mese di giugno 2004 (sentenza impugnata, consid. 9 verso il basso). Chiedendo l'integrale reiezione dell'istanza (appello, pag. 1, in fondo) l'appellante non riconosce di dovere a AO 1 neppure il predetto importo, per altro da lei stessa ammesso in prima sede, come dovuto all'istante, quantomeno per la somma di fr. 1'598.80 (act. IV, pag. 6). L'appellante non adduce tuttavia alcun motivo di fatto e di diritto per il quale il computo operato dal primo giudice sarebbe errato e l'importo in oggetto non dovuto, sicché anche su questo punto l'appello si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).

E. 9

Il Segretario assessore ha pure calcolato in fr. 20'532.30 netti l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto all'istante dalla _____, per i mesi da luglio 2004 a gennaio 2005, qualora la copertura assicurativa fosse sussistita (sentenza impugnata, consid. 9 nel mezzo). Il predetto computo non è contestato. La ricorrente si aggrava invece sul fatto – ritenuto dal primo giudice – che un suo errore abbia causato la decadenza della copertura assicurativa e quindi che essa debba essere ritenuta responsabile del mancato pagamento di prestazioni assicurative per perdita di guadagno. A torto. Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (per mancata conclusione di un'assicurazione, ritardo o non versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n. 4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò è il caso in particolare quando il datore di lavoro omette di rendere attento il lavoratore del suo diritto di passare – al termine del contratto di lavoro – dalla copertura assicurativa collettiva a quella individuale (Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, n. 4 pag. 131; Geiser, Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, in AJP 3/2003, pag. 332 n. 2.59).

E. 10

Per quanto qui concerne, l'appellante ha stipulato con la _____ un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia, ciò in adempimento di quanto stabilito dall'art. 23 CCNL. Alla predetta assicurazione tornano applicabili le condizioni generali, edizione 2000 (di seguito: CGA della _____). Anche l'art. E7 CGA della _____ prevede esplicitamente che il contraente (in concreto, la AP 1) è tenuto ad informare gli assicurati sui loro diritti e obblighi derivanti dall'assicurazione, in particolare sulle possibilità di proseguimento dell'assicurazione in caso di uscita dalla cerchia di persone assicurate o in caso di estinzione del contratto. Sono fatti acquisiti (cfr. sopra, consid. 3 e 7) le circostanze secondo cui AO 1 non appartiene più alla cerchia delle persone coperte dall'assicurazione collettiva della _____ e il passaggio all'assicurazione individuale non è stato possibile, essendo la relativa richiesta giunta a termini scaduti. L'appellante sostiene di aver informato AO 1 in merito alla possibilità di passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale e alle relative modalità. Quest'ultimo avrebbe confermato per iscritto di esserne al corrente al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. La cifra 6 del contratto di lavoro (doc. A), a cui l'appellante fa riferimento, appare invero poco chiara ed equivoca. Dalla medesima, benché sottoscritta dal lavoratore al momento della firma del contratto, non si ricava di certo che AO 1 fosse informato sulle modalità e sui termini per passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale. Dalla formulazione secondo cui “il lavoratore è ha conoscenza [...] del cambio in un'assicurazione individuale per quanto riguarda l'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia” si può del resto più facilmente ricavare che a AO 1 sia stato prospettato un passaggio automatico – o su iniziativa dello stesso datore di lavoro – da una categoria di assicurazione all'altra. Dagli atti non emergono, d'altro canto, elementi attestanti che il lavoratore sia stato adeguatamente e convenientemente informato dalla datrice di lavoro; quanto piuttosto che l'appellante non ha dato seguito tempestivamente neppure alle richieste di informazione che per altro gli erano pervenute dall'OCST (cfr. consid. 3, con riferimento ai doc. D e E). L'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.

E. 11

Pure priva di consistenza è l'argomentazione dell' appellante secondo cui la tardiva notifica all'assicurazione – da lei stessa eseguita – sarebbe semmai da imputare al lavoratore medesimo, che non avrebbe “mai manifestato la propria volontà di trasferirsi all'assicurazione individuale, motivo per il quale [essa] non annunciò il caso all'assicurazione fino a circa metà agosto 2004” (appello, punto 5, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Non sarebbero dunque, a suo dire, dati i presupposti per una sua responsabilità. Già s'è detto (sopra, consid. 10) che AO 1 non risulta essere stato adeguatamente informato dall'appellante sul suo diritto di mantenere la copertura assicurativa passando ad un'assicurazione individuale, né tantomeno sulle modalità e sui termini per passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale. Non può dunque essergli imputata alcuna responsabilità, o corresponsabilità, nel far valere – entro termini e secondo modalità che non è accertato fossero a lui noti – diritti, che non è provato che egli conoscesse. Anche su questo punto l'appello è pertanto privo di fondamento.

E. 12

In conclusione, ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–.

La tardività delle osservazioni all'appello non consente di attribuire all'istante ripetibili di seconda sede, per altro neppure richieste. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA, pronuncia: 1. L'appello 23 dicembre 2005 della AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili di appello. 3.

Intimazione: - ; - ; Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.